

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 02/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente avendo proceduto all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, stipulato nel 2007 con la società convenuta quale mandataria dell'ente finanziatore, contesta che in occasione dell'estinzione anticipata del prestito non gli è stata riconosciuta un'equa riduzione del costo complessivo del credito, come previsto dall'art. 125 sexies TUB. In sostanza, chiede un rimborso del costo totale del credito per il periodo non goduto per complessivi € 2.917,22, oltre gli interessi legali.

Nelle sue controdeduzioni, la società finanziaria convenuta eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto il contratto è stato sottoscritto anteriormente al 2009. Nel merito, rileva che le disposizioni contrattuali, a suo avviso, chiariscono con precisione i diversi costi gravanti sul cliente e, in particolare, che le commissioni spettanti all'agente riguardano un servizio completamente reso, non soggetto a maturazione nel tempo. Si tratterebbe di costi non soggetti a riduzione, salvo quelli già riconosciuti al cliente per un ammontare di euro 108,80. Quanto al premio assicurativo, ritiene che la domanda restitutoria debba essere rivolta alla compagnia di assicurazioni, in linea con il disposto dell'articolo 15-quater (rectius: art.22, comma 15-quater) del D.L. n. 179/2012. Conclude domandando che il ricorso sia dichiarato improcedibile ovvero rigettato nel merito.

DIRITTO

In primo luogo, si esamina l'eccezione di incompetenza temporale del Collegio, sollevata dall'intermediario convenuto. L'eccezione è infondata. Infatti, la vertenza ha ad oggetto la contestazione del conteggio estintivo, nel presupposto che in questa sede non si sia tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 125-sexies del T.U.B.. Si tratta dunque di una domanda riguardante non già un vizio genetico del contratto, ma un comportamento risalente al dicembre 2011, cioè al momento dell'estinzione del finanziamento con relativo pagamento dell'importo contestato.

Ciò premesso, passando all'esame del merito della questione, si osserva che sull'argomento dell'estinzione anticipata del finanziamento e del conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito si è formato un orientamento dei Collegi ormai consolidato, supportato da recenti decisioni del Collegio di coordinamento (v. Dec. n.6167 e 6168 del 2014). Più precisamente, si osserva che ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, del t.u.b., il consumatore può in qualsiasi momento rimborsare il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Fra i costi oggetto di rimborso sono annoverati quelli relativi a commissioni non riferibili in modo chiaro e inequivoco ad attività già integralmente svolte (ed esaurite) al momento della stipula del contratto, ma destinate a maturare nel corso del tempo (cfr., oltre a quelle del Coll. di coord. su citate, le decisioni di questo Collegio n. 4338/2014 e n. 4452/2014). Al fine di accertare se una commissione (o una spesa) sia imputabile a una prestazione o a un comportamento concernenti la fase delle trattative o della formazione del contratto è necessario che dai documenti relativi alle trattative o dal contratto risulti in modo chiaro e comprensibile quale è la prestazione o il comportamento cui si riferisce ciascuna voce di spesa, con indicazione altrettanto esplicita se si tratti di un costo "*up front*" ovvero "*recurring*" (la necessità di un'indicazione chiara e comprensibile al riguardo è enunciata, tra l'altro, nelle comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011). Alla luce di queste premesse, va rilevato che nella fattispecie in esame non può dirsi che sussista nel documento contrattuale una chiara e trasparente ripartizione fra oneri e costi *up-front* e *recurring*, che risultano indicati attraverso generiche formule standardizzate, che disattendono gli obblighi di trasparenza dettati dalle norme legislative e amministrative che disciplinano la materia. Va in proposito rilevato che l'indicazione delle commissioni bancarie e finanziarie, quantificate in modo cumulativo e generico concretano la violazione dell'art. 35, comma 2, cod. cons.(d.lgs. n.206/2005) secondo cui, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Dal difetto di chiarezza e di trasparenza delle relative clausole contrattuali consegue che tali costi devono essere qualificati come *recurring* (v. in tal senso, fra le tante, Dec. n.1362/2015). Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al finanziamento si osserva che anche su questo punto si è formato un consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui, giusta il disposto dell'art.125-sexies del t.u.b., l'obbligo di restituzione fa comunque carico al finanziatore, secondo un metodo di calcolo proporzionale del relativo ammontare (v. Dec. di questo Collegio n.2545 del 2/4/2015 alle cui motivazioni si fa espresso rinvio; v. altresì Dec. Collegio coord. n.6167 e 6168 del 2014, già cit.). Alla luce delle considerazioni su illustrate, operando secondo il c.d. metodo di proporzionalità semplice, rapportando cioè l'importo dei costi alla durata del finanziamento anticipatamente estinto e tenuto conto delle rate residue al momento dell'estinzione, nonché degli eventuali rimborsi già acquisiti, ne consegue il seguente conteggio:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

numero rate del prestito n.120 numero rate a scadere n. 68 (n.52 pagate)	Oneri	Rimborso effettuato	Metodo pro /quota	Oneri da retrocedere
Commissioni intermediario finanziario	4.213,22	108,80	2.387,49	2.278,69
Costi assicurativi rischi/vita	1.126,82	-	638,53	638,53
TOTALE RIMBORSO				<u>2.917,22</u>

Pertanto, il Collegio in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al rimborso di euro 2.917,22 oltre interessi al tasso legale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 2.917,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA